FASCICOLO INFORMATIVO

(Regolamento ISVAP N. 35 del 26 maggio 2010)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI

Il presente fascicolo informativo contenente

1. **Nota Informativa comprensiva del Glossario**
2. **Condizioni Generali**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Torus Insurance (U.K.) Limited è una Compagnia costituita nel 2008 secondo la legge del parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna ed è regolata dalla "FSA" Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, che esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività assicurative.

b) la Torus Insurance (U.K.) Limited ha sede legale in Londra EC3A 3BP, 5th floor, 88 Leadenhall Street.

c) Il recapito telefonico, fax ed il sito internet di Torus Insurance (U.K.) Limited sono rispettivamente:

Centralino: +44 (0)203 206 8000
Fax: +44 (0)203 206 8001
www.torusinsurance.com

d) La Torus Insurance (U.K.) Limited è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (Cod. ISVAP impresa no. D896R, No. di iscrizione I.000095 di data 19/07/2011).

e) La Torus Insurance (U.K.) Limited ha una Sede secondaria in Italia in 30121 Venezia, Cannareggio 2255.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Torus Insurance (U.K.) Limited.

Il patrimonio netto al 31/12/2010 della Torus Insurance (U.K.) Limited ammonta a U.S. Dollari 950,6 milioni. Torus è stata originariamente creata e capitalizzata da "First Reserve Corportation", uno dei principali investitori del settore energetico, sia con patrimonializzazione privata che attraverso investimenti infrastrutturali lungo l'intera catena del valore dell'energia. Nel Febbraio 2010 Torus ha annunciato un ulteriore investimento di capitale azionario da Capital Corsair di U.S. Dollari 150 milioni.
La Capital Corsair è una Compagnia con capitale privato con sede a New York ed investe esclusivamente nel settore dei servizi finanziari.
Torus ha ottenuto e mantenuto un rating A- (Eccellente) dall'Agenzia AM Best, fin dal suo lancio avvenuto nel 2008.

Il totale del Capitale azionario di Dollari 150.8 milioni è stato pari ad Euro 112.5 milioni a fine 2010. Il risultato della gestione assicurativa annuale per il 2010, riportato alla FSA (l'Ente finanziario regolatore Britannico) ha confermato che la Compagnia è stata in grado di coprire il margine di solvibilità minimo richiesto dalla normativa vigente con un fattore di 3.5.

B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto, stipulato in forma collettiva standardizzata, può avere durata poliennale.

Avvertenza

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di **120 giorni prima della scadenza** della polizza. I singoli Assicurati hanno facoltà di disdire la propria copertura con preavviso di 30 giorni da notificarsi a mezzo lettera raccomandata.
Termini e modalità sono regolati dall'Art. 13 delle Condizioni Addizionali di Polizza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L' assicurazione tutela l'Assicurato per i danni cagionati a terzi conseguenti ad un fatto derivante da una responsabilità civile inerente all'attività esercitata.
Si rimanda per maggiore dettaglio all'Art. 1 – Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) Oggetto dell'Assicurazione, delle Condizioni Addizionali di Polizza.

L'Assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all'Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso.
Si rimanda per maggiore dettaglio all'Art. 5 delle Condizioni Addizionali di Polizza – Responsabilità Civile Dipendenti (RCO) Oggetto dell'Assicurazione.

AVVERTENZA

Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.
Consultare i seguenti Articoli delle Condizioni Addizionali di polizza per maggiori dettagli:

Art. 4 - Inizio e termine della garanzia copertura (formula "Claims Made")
Art. 10 - Esclusioni
Art. 11 - Ulteriori Esclusioni
Art. 12 - Esclusione degli Interventi Invasivi
Art. 18 - Responsabilità solidale
Art. 22 - Estensione Territoriale
Art. 23 - Tentativo obbligatorio di Conciliazione amichevole
Art. 25 - Denuncia sinistri gestione delle vertenze di danno - spese legali
Art. 26 - Limiti di indennizzo e franchigia

AVVERTENZA
Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per i cui dettagli si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali ed Addizionali di polizza ed al Modulo di Proposta.

4. Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.

AVVERTENZA
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione stessa dell'Assicurazione, fatta salva la facoltà della Compagnia di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Per maggiori dettagli consultare l'Art. 1 delle Condizioni Generali di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio.
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai sensi dell'Art. 1 delle Condizioni Generali – Dichiarazioni dell'Assicurato e Aggravamento del Rischio.

In caso di aggravamento del rischio, cioè nel caso in cui per sopravenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, tale per cui se la Compagnia fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe prestata a condizioni diverse, la Compagnia a seguito della comunicazione dell'Assicurato può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso alla Compagnia o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, la Compagnia può non pagare l'indennizzo qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso la Compagnia avrebbe richiesto un maggior premio al momento della stipula del contratto) ridurre l'importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

In caso di "diminuzione del rischio" ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, la Compagnia, a seguito della comunicazione dell'Assicurato, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima. Si rimanda alle disposizioni di cui agli Articoli 1897 e 1898 del c.c..

6. **Modalità di pagamento dei premi**
La periodicità del pagamento del premio è annuale
Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari e circolari
- bonifici bancari

AVVERTENZA
L'Intermediario non ha la facoltà di prevedere specifici sconti. Tale facoltà è demandata esclusivamente alla Compagnia.

7. **Rivalse**
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato, fatti salvi eventuali ipotesi previste dalle legge.

8. **Diritto di recesso**

AVVERTENZE
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente che della Compagnia. Si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio all'Art. 3 – Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Polizza.

9. **Legge applicabile al contratto**
La legislazione applicabile al contratto, in conformità dell'Art. 180 del D. lgs. 209/2005 è quella italiana.

10. **Regime fiscale**
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Le garanzie coperte da questo contratto sono soggette alle imposte sulle assicurazioni nella misura attualmente in vigore:

- Responsabilità Civile Professionale Medici: 21.25% (oltre a 1% quale addizionale anti-racket s.m.i.).

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE

11. **Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**
In caso di sinistro l'Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'Art. 25 – Denuncia dei sinistri e gestione delle vertenze di danno, delle Condizioni Addizionali di Polizza.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Spettabile Torus Insurance (U.K.) Limited e per essa, su espressa delega, alla Spettabile

MARINTEC S.r.l. – P.zza G. Alessi, 1/8 – 16128 GENOVA (GE)
Tel. 010 8461493 – Fax 010 880632 – e-mail: info@marintec.it

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizi Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In caso di controversia con una impresa di Assicurazioni con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET. Oppure direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.isvap.it sezione "per i consumatori".
I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- Individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di lamentela
- Copia del reclamo già presentato alla Compagnia corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzate direttamente alla Compagnia. In caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli alla Compagnia entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'autorità giudiziaria. L'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori.

13) Arbitrato

Il presente contratto non prevede la possibilità di arbitrato.

GLOSSARIO

Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale degli Operatori Sanitari.

Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dall'assicurazione

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Danno corporale: morte o lesione personale

Danno Materiale: distruzione o deterioramento di cose

Franchigia: importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Limite di indennizzo: – massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Compagnia per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo

Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito

Perdite Patrimoniali: ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: il costo della copertura assicurativa

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione

Compagnia: TORUS INSURANCE (U.K.) Limited

Torus Insurance (U.K.) Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale